

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 217

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 16 settembre 2016

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-95081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali

DECRETO 1° luglio 2016.

Riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016, in favore dei Comuni c.d. «riservatori». (16A06784). . . . . Pag. 1

Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali

DECRETO 3 agosto 2016.

Condizioni economiche e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati per i contratti di filiera e di distretto. (16A06780). . . . . Pag. 2

Ministero  
dello sviluppo economico

DECRETO 4 agosto 2016.


Retifica del decreto 3 maggio 2016 relativo alla liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edilizia Etruria 83 società cooperativa in liquidazione», in Perugia e della nomina del commissario liquidatore. (16A06721). . . . . Pag. 7

DECRETO 10 agosto 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.O.I.P.E.S. - Consorzio di iniziative e promozione dell'edilizia sociale - società cooperativa per azioni», in sigla «COIPES - Coop S.p.a.». (16A06717). . . . . Pag. 7

DECRETO 10 agosto 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Codussi società cooperativa in liquidazione», in Venezia. (16A06719). . . . . Pag. 8



## DECRETO 10 agosto 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Patavium società cooperativa in liquidazione», in Padova e nomina del commissario liquidatore. (16A06720).** ..... Pag. 8

## DECRETO 19 agosto 2016.

**Scioglimento della «Società cooperativa edilizia La Panoramica», in Quarto e nomina del commissario liquidatore. (16A06718).** ..... Pag. 9

**Presidenza  
del Consiglio dei Ministri**

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## ORDINANZA 13 settembre 2016.

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 393). (16A06740)** ..... Pag. 10

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Segretariato generale  
della giustizia amministrativa**

## DECRETO 12 settembre 2016.

**Regolamento sulle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, concernente la comunicazione di avvio della sperimentazione del P.A.T. dal 10 ottobre al 30 novembre 2016. (Decreto n. 106/2016). (16A06779)** ..... Pag. 12

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

## Agenzia italiana del farmaco

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Klaider» e «Suspiria». (16A06715)** ..... Pag. 13

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eupantodoc Reflusso». (16A06716)** ..... Pag. 13

**Ministero della salute**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «premiscela per alimenti medicamentosi Zingut 1000 mg/g - per suini. (16A06724).** ..... Pag. 13

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stabox 1000 mg/g polvere per somministrazione in acqua da bere per polli, anatre e tacchini». (16A06725).** ..... Pag. 14

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Lidocaina 2%, 20 mg/ml», «Dobetin B1» e «Dinalgen 300 mg/ml». (16A06726).** ..... Pag. 14

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Finilac 50 microgrammi/ml soluzione orale per cani e gatti». (16A06727).** ..... Pag. 14

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «AviPro IBD Xtreme», «AviPro MD Maris», «AviPro ND C131», «AviPro Precise», «AviPro salmonella duo», «AviPro salmonella VAC E», «AviPro salmonella VAC T», «AviPRO Thymovac». (16A06728)** ..... Pag. 15

**Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali**


**Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 95/16/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 21 marzo 2016. (16A06781).** ..... Pag. 15

**Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 25 maggio 2016. (16A06782)** ..... Pag. 15

**Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 1° giugno 2016. (16A06783).** ..... Pag. 15

**Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali**

**Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» in «Riviera del Garda Classico» con inclusione come sottozona della denominazione di origine controllata «Valtènesi» e conseguente cancellazione della medesima denominazione di origine controllata. (16A06722).** ..... Pag. 15



## Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 agosto 2016

*Il direttore generale:* MOLETTI

16A06718

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 settembre 2016.

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.** (Ordinanza n. 393).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 389 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° settembre 2016, n. 391 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 6 settembre 2016, n. 392, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 citata;

Sentite la Banca d'Italia e l'Associazione Bancaria Italiana;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;


Dispone:

Art. 1.

*Disposizioni finalizzate all'ottimizzazione delle attività delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria ai fini della gestione dell'emergenza*

1. I presidenti delle Regioni interessate dall'evento in rassegna, in deroga alle disposizioni organizzative vigenti, possono individuare all'interno dell'ente, strutture e soggetti cui attribuire, in via temporanea, l'attuazione di specifici compiti connessi con la realizzazione dei primi interventi di emergenza, ivi compresa l'istituzione delle contabilità speciali.

2. Le Regioni sono autorizzate a versare sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 388/2016, ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza. All'autorizzazione del versamento delle risorse di cui al presente comma si provvede con apposite ulteriori ordinanze.



## Art. 2.

*Ulteriori interventi urgenti volti ad assicurare lo svolgimento dell'attività scolastica*

1. Ad integrazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 392/2016, al fine dello svolgimento delle attività scolastiche, si può procedere in deroga ai limiti numerici per la composizione delle classi, fissati dalle norme del Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

## Art. 3.

*Misure urgenti per l'operatività delle banche e degli intermediari finanziari*

1. La Direzione di comando e controllo, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 388/2016, assicura il necessario coordinamento tra i Prefetti di cui all'art. 1, comma 1, della medesima ordinanza e le banche e gli intermediari finanziari per l'attuazione dei provvedimenti adottati o da adottare ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, anche per un periodo superiore ai 15 giorni.

## Art. 4.

*Ulteriori interventi urgenti per assicurare la capacità operativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

1. Ai fini di assicurare la mobilità delle squadre direttamente impiegate per gli interventi in materia di beni culturali conseguenti agli eventi sismici in premessa, il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo può provvedere anche in deroga all'art. 15, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

## Art. 5.

*Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili*

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede agli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili, per il tramite della propria Struttura operativa di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza n. 388/2016, nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 della medesima ordinanza.

2. Per le finalità previste al comma 1 l'arch. Antonia Pasqua Recchia è nominata Soggetto Attuatore per assicurare l'organizzazione, la mobilitazione e il dispiegamento del dispositivo operativo del Ministero e delle sue articolazioni sui territori delle quattro regioni interessate, finalizzato all'individuazione, progettazione e coordinamento dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili.

3. Il Soggetto Attuatore di cui al comma 2 opera in raccordo con il Soggetto Attuatore individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della presente ordinanza.

## Art. 6.

*Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali*

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede all'adozione delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, per la riduzione del rischio e per il ripristino dei servizi essenziali, nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016.

2. Per le finalità previste al comma 1, l'ing. Claudio De Angelis è nominato Soggetto Attuatore per assicurare l'organizzazione, la mobilitazione ed il dispiegamento del dispositivo operativo del predetto Corpo, sui territori delle quattro regioni interessate.

3. Oltre alle attività di cui al comma 1 il Soggetto Attuatore di cui al presente articolo partecipa alla progettazione e alla programmazione degli interventi sui beni culturali immobili e per il recupero dei beni culturali mobili, e assicura a tal fine la partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche alla relativa esecuzione, qualora non venga affidata a terzi, in coordinamento del Soggetto Attuatore di cui all'art. 5, comma 2, della presente ordinanza.


## Art. 7.

*Interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico*

1. Al fine di consentire i soli interventi urgenti finalizzati al trasferimento e ricovero temporaneo dei capi di bestiame da parte degli operatori del settore zootecnico colpiti dall'evento sismico in rassegna, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, fatte salve le norme vigenti previste per la tutela della sanità animale, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti possono autorizzare l'espletamento delle predette iniziative, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti normative:

- a) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126, articoli 3 e 4;
- b) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, articoli 3 e 4;
- c) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, art. 2;
- d) decreto ministeriale 8 febbraio 2016, n. 3536, art. 3 ed allegato 1 (CGO 11, CGO 12 e CGO 13).

2. In relazione al grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, i detentori ed i proprietari di animali ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione colpiti dai predetti eventi, possono richiedere, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il differimento di 120 giorni degli obblighi in materia di aggiornamento della banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e successive modifica-



zioni dal decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro degli affari regionali e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 31 gennaio 2002, dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole 4 dicembre 2009, dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute 29 dicembre 2009, dal decreto del Ministro della salute 8 luglio 2010, dal decreto legislativo del 26 ottobre 2010, n. 200 e dal decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013.

3. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i territori di rispettiva competenza, provvedono, nel quadro delle misure di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 389/2016, alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, al fine di assicurare, in sostituzione

provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuità produttiva delle aziende interessate. A tal fine le Regioni si avvalgono delle proprie strutture o di altri enti pubblici.

Art. 8.

*Disposizioni finanziarie*

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2016

*Il Capo del Dipartimento:* CURCIO

16A06740

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### SECRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 12 settembre 2016.

**Regolamento sulle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, concernente la comunicazione di avvio della sperimentazione del P.A.T. dal 10 ottobre al 30 novembre 2016.** (Decreto n. 106/2016).

#### IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni in legge 12 agosto 2016, n. 161, che ha disposto la proroga dell'entrata in vigore del Processo amministrativo telematico (PAT) al 1° gennaio 2017, affinché lo stesso sia preceduto da una adeguata sperimentazione per testare la procedura e la tenuta delle infrastrutture, così da assicurare per quella data la perfetta funzionalità di tutto il sistema;

Considerato che tale obiettivo, al quale è stato legato il differimento dell'entrata in vigore del PAT, è raggiungibile solo con il coinvolgimento nella sperimentazione di tutti i protagonisti del processo e per un arco temporale che consenta di evidenziare eventuali criticità della procedura e del sistema;

Ritenuto pertanto che la sperimentazione coinvolgerà tutte le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e tutti i Tribunali amministrativi regionali, dal 10 ottobre 2016 al 30 novembre 2016 con riguardo ai soli giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016;

Considerato che in questa fase tutti i depositi delle parti del giudizio e tutta la conseguente attività delle Segreterie, relativi ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016, dovranno obbligatoriamente essere effettuati anche in via telematica;

Richiamato l'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, recante il regolamento sulle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, ai sensi del quale nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le vigenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali, con la conseguenza che ai fini della tempestività del deposito si dovrà fare esclusivo riferimento alla data del protocollo del deposito cartaceo;

Ritenuto di rinviare per le specifiche tecniche alle regole che saranno pubblicate il 26 settembre 2016 nella Sezione «Processo amministrativo telematico» del sito istituzionale della Giustizia amministrativa;

Dispone:

La sperimentazione del Processo amministrativo telematico (PAT) avrà inizio il 10 ottobre e avrà termine il 30 novembre 2016 con riguardo ai soli giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10 ottobre 2016.

Roma, 12 settembre 2016

*Il segretario generale:* TORSELLO

16A06779

